



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF149  
**INFO FLASH**  
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione  
www.redazionefiscale.it  
Pag. 1 / 3

<b>OGGETTO</b>	<b>EROGAZIONI ONLUS: NOVITÀ DELLE LEGGE SULLA CONCORRENZA</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 1 L. 142/2017, IN G.U. N. 189 DEL 14 AGOSTO
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>01/09/2017</b>

### **EROGAZIONI ONLUS: NOVITA' DELLE LEGGE SULLA CONCORRENZA**

Sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n.189, del 14 agosto è stata pubblicata la legge 124/2017, legge annuale per il mercato e la concorrenza, la cui entrata in vigore corrisponde allo scorso 29 agosto.

Dal punto di vista fiscale, si segnala:

- l'introduzione della possibilità di effettuare **erogazioni liberali a Onlus mediante credito telefonico**;
- l'ampliamento delle fattispecie che ammettono il riscatto delle somme maturate presso i fondi pensione, cui si applica la tassazione con l'imposta sostitutiva maggiorata del 23%

#### **LEGGE SULLA CONCORRENZA**

La legge 124/2017, cd. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", entrata in vigore il 29/08/2017, è un intervento normativo di ampio respiro, finalizzato a rimuovere gli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori.

Le novità rispetto alla legislazione vigente, quindi, sono numerose e investono molteplici settori.

#### **NOVITA' LEGGE SULLA CONCORRENZA (L. 124/2017)**

**Assicurazioni:** è stato introdotto l'obbligo di praticare sconti significativi sulla polizza assicurativa a chi sottoscrive clausole anti-frode come per esempio l'installazione della scatola nera, i cui dati registrati avranno pieno valore probatorio. In tale caso, il costo della scatola è a carico dell'assicurazione e la scatola sarà portatile per favorire la mobilità della domanda

**Poste:** il 10 settembre 2017 finisce la riserva legale in favore di Poste italiane sulla consegna degli atti giudiziari e della notifica di sanzioni per violazioni del codice della strada, con conseguente abbattimento dei costi di consegna

**Energia:** piena liberalizzazione del mercato retail dell'energia elettrica e del gas dal 1 luglio 2019. Entro i prossimi 5 mesi dovrà essere pronto un portale web con le offerte presenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas

**Sociale:** riforma del bonus per le famiglie in disagio economico e introdotto l'obbligo di rateizzare le fatture di importo elevato ("maxi-bollette"): contrasto alla povertà energetica più efficace

**Raccolta e riciclo rifiuti:** semplificazione per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Previsto un decreto del Ministero dell'Ambiente entro novembre

**Banche:** trasparenza per mutui e leasing. I consumatori hanno il diritto di sostituire la polizza accessoria al mutuo offerta dalla banca con una polizza stipulata autonomamente, purché con caratteristiche equivalenti

**Strutture ricettive:** abolite le clausole contrattuali che prevedono la parità tariffaria nei rapporti tra gli intermediari di qualunque natura (online e offline): le strutture turistico-ricettive potranno offrire sconti maggiori rispetto ai prezzi praticati dalle "piattaforme on line"

#### **CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Dal punto di vista fiscale, si segnalano

- la modifica del regime di tassazione delle somme percepite a titolo di riscatto nell'ambito dei fondi pensione;
- le nuove disposizioni in materia di erogazioni liberali a favore delle Onlus.

#### AMPLIAMENTO DELLE IPOTESI DI RISCATTO DAI FONDI PENSIONE

La disciplina delle forme pensionistiche complementari, dettata dal D.Lgs 252/2005, è stata innovata in più punti dalla legge in esame (modifiche agli articoli 8, 11 e 14).

La legge 124/2017 amplia la possibilità di richiedere il riscatto del montante maturato

In generale si distingue tra le condizioni per il riscatto volontario o involontario (v. RF 130/2017):

CAUSE DEL RISCATTO "INVOLONTARIO"
La <b>modifica</b> riguarda le somme percepite a <b>titolo di riscatto per cause diverse da</b> :
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ morte dell'iscritto (precedente la maturazione del diritto alla prestazione);</li> <li>▪ invalidità permanente (che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo);</li> <li>▪ cessazione dell'attività lavorativa (che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi);</li> <li>▪ assoggettamento a procedura di mobilità o di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.</li> </ul>

A tal fine viene stabilito che:

- ➔ in qualsiasi caso di **cessazione dei requisiti di partecipazione** al fondo pensione per cause diverse da quelle sopraesposte
- ➔ è **prevista la possibilità del riscatto totale del montante, sia nelle forme collettive sia in quelle individuali**.



**Tassazione:** sulle somme conseguite per effetto del riscatto si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23% (la base imponibile è costituita dal quantum percepito, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta).

Rimane invariato il trattamento del capitale maturato fino al 2006 (differenziato, peraltro, tra quello maturato fino al 2000 e quello maturato dal 2001 al 2006).

Si ricorda che, nelle ipotesi di riscatto della posizione individuale per una delle specifiche cause sopra indicate (riscatto involontario), è prevista, invece, l'applicazione di un regime tributario più favorevole. Infatti, sulle somme percepite è **operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%** (ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali), sull'ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta.

#### EROGAZIONI LIBERALI MEDIANTE CREDITO TELEFONICO

Allo scopo di favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali attraverso strumenti di pagamento in mobilità, viene espressamente prevista la **possibilità, anche da parte delle imprese**:

- ➔ di effettuare le **erogazioni liberali mediante "credito telefonico"**
- ➔ ai seguenti soggetti:

**EROGAZIONI LIBERALI CON CREDITO TELEFONICO**

- alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata che hanno acquisito la qualifica di **Onlus** (articolo 10, Dlgs 460/1997);
- alle **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri di cui all'articolo 7, legge 383/2000;
- alle **fondazioni e associazioni riconosciute** che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), Dlgs 460/1997.



**Nota:** viene affidato a un DM del Mise, da adottare entro 60 giorni dal 29 agosto (data di entrata in vigore della legge 124/2017), il compito di disciplinare le disposizioni attuative della nuova modalità di effettuazione delle erogazioni.

Tali erogazioni liberali:

- sono **esclusi dall'ambito di applicazione dell'IvA**
- **non sono né deducibili né detraibili** ai fini delle **imposte sui redditi**.

Si ricorda, peraltro, che il **Dlgs 117/2017**, recante il Codice del Terzo settore, ha disposto l'**abrogazione**

- ➔ dell'**articolo 10, Dlgs 460/1997**: che prevede la possibilità di costituire le **ONLUS**
- ➔ dell'**articolo 7, legge 383/2000**: che istituisce il **Registro delle associazioni di promozione sociale**

Più precisamente:

- l'abrogazione dell'articolo 10 è prevista a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione UE in merito al regime di determinazione del reddito d'impresa degli enti del Terzo settore non commerciali (articolo 102, comma 2)
- l'abrogazione dell'articolo 7, invece, è prevista a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 102, comma 4).

Pertanto, nell'interpretazione e nell'applicazione delle esaminate disposizioni in materia di effettuazione delle erogazioni liberali mediante credito telefonico, si dovrà tener conto di tali abrogazioni e dell'operatività, in luogo delle norme abrogate, delle disposizioni del Codice del terzo settore.